
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Estratto decreto 13 ottobre 2023, n. 9**Occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione.****CITTÀ METROPOLITANA DI BARI***Servizio Pianificazione Territoriale Generale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità***DECRETO N. 9****Bari, 13.10.2023****OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo all'opera pubblica *Rettifica di Curve pericolose sulla S.P. 56 "Molfetta - Ruvo"*. Occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. n. 3/2005.****IL DIRIGENTE****Visti:**

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 149 del 25/11/2021, con la quale è stata disposta la riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 260/DSM del 31.08.2023, con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Cataldo Lastella, l'incarico di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;

Premesso che:***Omissis...*****DECRETA****Art. 1**

Si dispone in favore della Città Metropolitana di Bari l'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione delle aree ricadenti nel territorio di comuni di Sammichele di Bari e di Turi, specificamente individuate nell'*Elenco ditte - Schema economico provvisorio*, approvato e vistato dal Responsabile Unico del Progetto, recante l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché l'indicazione delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del "*Piano particellare d'esproprio*", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P. n. 3/2005.

Art. 2

Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell'osservanza dei criteri di valutazione previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, nella misura indicata nell'allegato *Elenco ditte - Schema economico provvisorio*, di cui all'art. 1 del presente decreto. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Il valore delle aree espropriande è stato determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001.

L'indennità spettante per eventuali manufatti e costruzioni legittimamente edificate, la cui esistenza sia

accertata in sede di immissione nel possesso delle aree interessate da espropriazione ed attestata dal verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, sarà determinata in misura pari al valore venale delle opere, mentre per le costruzioni parzialmente o totalmente realizzate in assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità sarà calcolata tenendo conto della sola area di sedime o della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ex art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001. In pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'Autorità espropriante, sentito il Comune interessato, dovrà accertare la sanabilità dell'opera realizzata, ai soli fini della corresponsione della relativa indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 327/2001.

Art. 3

I proprietari che intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione determinate con il presente decreto, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., recante espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta, previa produzione della autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

Art. 4

Il decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dal presente provvedimento dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è diventato efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, salvo proroga dei termini espropriativi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, dall'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), legge n. 34 del 2022. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore della Città Metropolitana di Bari, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle aree di proprietà privata soggette ad occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:

- Geom. Capo MINAFRA Salvatore, nato a (omissis) il (omissis);
- Geom. Capo MASTROMATTEO Domenico, nato a (omissis) il (omissis);
- Geom. TEDESCHI Francesco, nato a (omissis) il (omissis).

Art. 6

Coloro i quali condividano la detenzione delle indennità provvisorie di espropriazione, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al

valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;

- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

Art. 7

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, detenninata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 8

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifica del presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Ragioneria Tenitoriale dello Stato di Bari/Bat, Servizio Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Art. 9

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. n. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni di Molfetta e di Ruvo di Puglia, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005. In ogni caso, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, all'Albo Pretorio dei Comuni di Molfetta e di Ruvo di Puglia, e nel B.U.R.P., nell'osservanza del D.P.R. 327/2001, della L.R.P. 3/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

Art. 10

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

IL DIRIGENTE
Ing. Cataldo LASTELLA



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DEMANIO, MOBILITA' E VIABILITA'
RETTIFICA DI CURVE PERICOLOSE SULLA S.P. 56 MOLFETTA - RUVO DI PUGLIA
ELENCO DITE - SCHEMA ECONOMICO PROVVISORIO

CATASTO TERRENI - CATASTO FABBRICATI
 COMUNE DI MOLFETTA

N	intestato catastale	codice fiscale	diritti e oneri reali	fig.	p.lla	superficie catastale mq.	superficie da espropriare mq.	coltura rilevata	destinazione urbanistica	V.A.M. €/mq.	valore di mercato €/mq.	INDENNITA' PROVVISORIA
1	DE PALMA Lucio		proprietà per 1/1	30	55	10.708	280	uliveto		1,80	3,50	€ 980,00
2	DE GENNARO Sergio		proprietà per 1/1	31	20	4.450	100	uliveto		1,80	3,50	€ 350,00
3	LUCIVERO Marco		proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	47	114	1.930	60	uliveto		1,80	3,50	€ 210,00
	MANCINI Giovanna		proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni									
4	LOSITO Anna		proprietà per 1/3	47	49	1.837	93	area pertenziale scoperta (a)			6,14	€ 571,02
	LOSITO Giuseppe		proprietà per 1/3									
	LOSITO Maria		proprietà per 1/3									
	ANGIONE Carmela		proprietà per 3/9						Zona E - Aree produttive agricole			
5	DE GENNARO Anna Franca		proprietà per 2/9	47	50	9.929	148	uliveto		1,80	3,50	€ 518,00
	DE GENNARO Fiorinda		proprietà per 2/9									
	DE GENNARO Francesco		proprietà per 2/9									
	ALTAMURA Corrada		proprietà per 4/30									
	ALTAMURA Maria Corrada		proprietà per 4/30									
	ALTAMURA Nicola		proprietà per 4/30									
	ALTAMURA Rosa		proprietà per 4/30									
6	PARISI Angelo		proprietà per 1/30	47	51	1.432	84	uliveto		1,80	3,50	€ 294,00
	PARISI Annadaniela		proprietà per 1/30									
	PARISI Giulio		proprietà per 1/30									
	PARISI Vito		proprietà per 1/30									
	SPADAVECCHIA Lucia		proprietà per 1/30									
			proprietà per 10/20									
7	DALLAFIORE Angelo Giacomo		proprietà per 1/1	9	191	3.095	70	uliveto		1,75	3,80	€ 266,00
8	DI MODUGNO Rossana		proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	9	189	3.189	190	uliveto	Zona E1 - Rurale	1,75	3,80	€ 722,00
9	DE PALO Maria Raffaella		proprietà per 1000/1000	9	315	721	234	uliveto		1,75	3,80	€ 889,20

(a) area legittimamente edificata: in Catasto Fabbricati cat. A/4 (abitazione di tipo popolare)

IL TECNICO ESTIMATORE

Geom. Capp. Domenico Magstromatteo

[Signature]

IL TECNICO ESTIMATORE

Geom. Capp. Salvatore MAFRA

[Signature]

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Capp. Salvatore MAFRA

